

**REGOLAMENTO RISTORNI CHE OPTA PER IL METODO CONTABILE
DELL'IMPUTAZIONE DEL RISTORNO A CONTO ECONOMICO**

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina la determinazione e le modalità di attribuzione dei ristorni ai soci cooperatori in conformità all'articolo 16 dello Statuto sociale.

Articolo 2 - Obbligo del ristorno e relativo trattamento contabile

Sussistendo, in forza del presente regolamento, alla data di chiusura dell'esercizio, un obbligo della cooperativa alla ripartizione del ristorno, quest'ultimo deve essere allocato, quale costo d'esercizio, al conto economico del bilancio dell'esercizio in cui sono avvenuti i relativi scambi mutualistici.

Articolo 3 – Limiti al ristorno

Deve farsi luogo a ripartizione di somme a titolo di ristorno solo in presenza di un avanzo di gestione mutualistica e a condizione che da tale attribuzione non derivi una perdita alla Società e comunque nei limiti dell'avanzo di gestione generato dall'attività mutualistica svolta con i soci, determinato secondo le prescrizioni legislative e le istruzioni ministeriali in atto.

Articolo 4 - Importo ristornabile

In presenza di un avanzo di gestione mutualistica, determinato ai sensi del precedente articolo, ai soci cooperatori spettano trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Nel caso in cui l'avanzo di gestione mutualistica al netto dei ristorni sia inferiore a euro 75.000,00 è del tutto escluso ogni riparto a titolo di ristorno.

Articolo 5 - Divieto di riparto del ristorno

L'obbligo di cui all'art. 2 del presente regolamento non sorge, ed è altresì vietato erogare il ristorno ai soci, in presenza di una delle seguenti fattispecie:

- a) Qualora siano presenti in bilancio perdite pregresse relative ad esercizi precedenti;
- b) Qualora il valore del patrimonio netto sia inferiore al valore del capitale sociale.

Articolo 6 – Criteri di ripartizione del ristorno

Ai sensi dell'art. 2545-sexies C.C. e dello Statuto sociale, la ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro e distinti, ovvero:

- sulla base della quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso.

Articolo 7 – Indicazione del ristorno nei documenti di bilancio

Sulle informazioni inerenti al ristorno, l'organo amministrativo deve espressamente dare atto nella nota integrativa, nonché nella relazione sulla gestione nell'ambito della relazione sul carattere mutualistico della cooperativa, di cui all'articolo 2545 c.c. .

Articolo 8 – Deliberazioni dell'Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulle modalità di erogazione dei ristorni, che possono essere liquidati direttamente o indirettamente. È tuttavia ammissibile anche l'erogazione dei ristorni in forma mista.

Nel caso di erogazione diretta, la cooperativa liquida il ristorno mediante una prestazione in denaro, ad integrazione della remunerazione percepita dal socio nel corso dell'anno.

Nel caso di erogazione indiretta, la cooperativa liquida il ristorno attraverso un aumento del capitale sociale in favore del socio.

L'aumento della partecipazione sociale può essere deliberato attraverso l'emissione di nuove azioni, oppure attraverso l'aumento del valore della quota sociale già posseduta dal socio, ovvero mediante l'emissione di azioni di sovvenzione, azioni di partecipazione cooperativa o di strumenti finanziari in favore del socio, qualora previsti nello statuto.

In ogni caso, non si applicano i limiti massimi di partecipazione sociale contenuti nell'articolo 2525 c.c. . L'assemblea dei soci può deliberare specifiche modalità e termini di pagamento dei ristorni, in conseguenza di particolari esigenze economiche e finanziarie della cooperativa.

Sulle somme dovute dalla cooperativa ai soci a titolo di ristorno non maturano interessi.

Articolo 9 – Disciplina applicabile

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle norme di legge e di statuto.

Articolo 10 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla sua approvazione in sede di Assemblea dei soci del .../ ... /